

COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)



Regolamento del Servizio di Polizia Locale (Legge 7.03.1986 n. 65 e ss.mm.ii.)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 16.12.2025)

Indice

CAPO I NORME GENERALI	4
Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento	4
Art. 2 Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale	4
Art. 3 Norme generali di condotta	4
Art. 4 Disposizioni generali e di rinvio	4
CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. 5 Principi organizzativi e determinazione risorse umane	5
Art. 6 Criteri organizzativi	5
Art. 7 Festa regionale della Polizia Locale	5
CAPO III ORDINAMENTO INTERNO	5
Art. 8 Responsabilità del servizio di Polizia Locale	5
Art. 9 Coordinamento dell'attività	6
Art. 10 Compiti degli operatori di polizia locale	6
Art. 11 Doveri degli agenti di polizia locale	6
Art. 12 Protezione Civile ed Emergenze	7
Art. 13 Azioni positive	7
CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (ORDINAMENTO INTERNO)	7
Art. 14 Attribuzioni e doveri del Responsabile del servizio/Comandante	8
Art. 15 Istruttore di Vigilanza	8
Art. 16 Saluto	9
Art. 17 Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale	9
Art. 18 Obbligo di intervento e di rapporto	9
Art. 19 Ordine di servizio	9
Art. 20 Orari e Turni di servizio	10
Art. 21. Inizio e termine del servizio	10
Art. 22 Reperibilità	10
Art. 23 Tessera di riconoscimento e placca di servizio	10
Art. 24 Encomi ed elogi	11
Art. 25 Riposi - Permessi – Congedi	11
CAPO IV UNIFORME	11
Art. 26 Uniforme	11
Art. 27 Gradi, distintivi e decorazioni	11
Art. 28 Cura della persona e dell'uniforme	12
Art. 29 Servizio in abito civile	12
Art. 30 Mezzi ed apparecchiature in dotazione	12

Art. 31 Veicoli ed attrezzature in dotazione	12
Art. 32 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela	13
Art. 33 Cessazione del servizio	13
CAPO V MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI	13
Art. 34 Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza	13
Art. 35 Servizi esterni extraistituzionali	13
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 36 Efficacia dei servizi di polizia	14
Art. 37 Violazioni	14
Art. 38 Comunicazione del regolamento	14
Art. 39 Norma di rinvio	14
Art. 40 Abrogazione norme precedenti	14
Art. 41 Entrata in vigore del regolamento	14

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nonché i criteri organizzativi generali del servizio di Polizia Locale, le caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, dei distintivi di grado e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale, come previsto dalla Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 "Ordinamento della Polizia Municipale", dalla Legge Regionale 7 giugno 2018 n. 15 "Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale" e dal Regolamento Regionale Calabria del 8 agosto 2022 n. 9 "Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale".

Art. 2 Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale

1. Il personale della polizia locale riveste, nell'ambito territoriale del Comune, fatti salvi i casi indicati nell'art. 10 della L.R. n. 15/2018 (Servizi esterni di supporto e soccorso) la qualità di:

- a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
- c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale 4/2003, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
- d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
- e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;
- f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- g) referente leale e diligente dell'Amministrazione Locale a cui appartiene.

Art. 3 Norme generali di condotta

1. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità, cortesia e professionalità e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art.4 Disposizioni generali e di rinvio

1. Al Personale della Polizia Municipale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le norme di accesso previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalla legge quadro sulla Polizia Municipale e dalle leggi vigenti in materia.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, anche per quanto concerne la normativa vigente in materia di pari opportunità tra uomo e donna.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 Principi organizzativi e determinazione risorse umane

1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità onde assicurare tutti i servizi in base alle funzioni di istituto.
2. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune in relazione agli obiettivi e alle esigenze di servizio tenendo conto dei parametri previsti dalla legislazione statale e regionale mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 Criteri organizzativi

1. Gli operatori di Polizia Locale vengono sottoposti periodicamente a visite mediche ed accertamento psicofisici ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate, a tutela degli operatori stessi e dell'organizzazione.
2. L'ente divulga con congruo anticipo a tutto il personale assegnato al servizio di Polizia locale, attraverso idonei strumenti di comunicazione, gli obiettivi che si intendono raggiungere, indicando i valori attesi di risultato ed i rispettivi indicatori per il loro monitoraggio.
3. L'ente dota il servizio di Polizia Locale di idonee strumentazioni, veicoli ed altri mezzi, per assicurare piena ed efficiente capacità di intervento.

Art. 7 Festa regionale della Polizia Locale

1. E' istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della Polizia Locale che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale.
2. In occasione della giornata della Polizia Locale viene celebrata, di norma, con criterio di rotazione in un comune capoluogo di provincia, una cerimonia religiosa ed altre iniziative relative alla sicurezza ed educazione stradale ed alla legalità, nonché volte al conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni meritevoli nello svolgimento del servizio.

CAPO III ORDINAMENTO INTERNO

Art. 8 Responsabilità del servizio di Polizia Locale

1. Il servizio di polizia locale viene posto direttamente alle dipendenze amministrative e funzionali del sindaco o dell'assessore delegato, che vi sovrintendono impartendo direttive. Per evitare la perdita di autonomia prevista dalla normativa non può essere assegnato sotto un settore comunale diverso.
2. Il Responsabile del servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

4. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 9 Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 10 Compiti degli operatori di polizia locale

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1, a:

- I. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- II. svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- III. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- IV. assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- V. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- VI. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VII. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- VIII. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 11 Doveri degli agenti di polizia locale

1. Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
- b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- d) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- e) nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia e professionalità nei confronti dell'utente;
- f) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;
- g) essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

- h)** in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
- i)** intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi ed il commercio in forma itinerante su aree inibite;
- j)** depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- k)** vigilare sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruzione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;
- l)** disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- m)** quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- n)** vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
- le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
 - siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
- o)** impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- p)** non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 12 Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio/Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

2. Il comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale.

Art. 13 Azioni positive

1. Gli operatori di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne informative quale attività preventiva in materia di educazione stradale e ambientale.

CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (ORDINAMENTO INTERNO)

Art. 14 Attribuzioni e doveri del Responsabile del servizio/Comandante

1. Al Responsabile del servizio di Polizia Locale/Comandante, competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 e 109/2° comma del TUEL 267/2000, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

a. organizzazione e la direzione tecnico-operativo del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Segretario generale;

b. assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;

c. elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;

d. emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;

e. dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;

f. curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;

g. assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;

h. disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;

i. emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;

j. sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;

k. curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;

l. adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;

m. relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;

n. autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;

o. controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.

p. la responsabilità in ordine alla buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

q. In caso di assenza dei responsabili del servizio è sostituito dall'appartenente al Corpo con la qualifica più elevata presente in servizio o a parità di qualifica dal più anziano nella qualifica.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 15 Istruttore di Vigilanza

1. Gli Istruttori di vigilanza, nel rispetto delle funzioni e dei compiti specificati dal profilo professionale dettato dalle normative vigenti, espletano tutte le mansioni dell'Area inerenti servizi d'istituto.

2. Devono svolgere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute dai superiori.

3. Svolgono le proprie funzioni in riferimento all'area e/o ufficio a cui sono assegnati.

4. All'area Istruttori, ai quali è affidata attività di controllo e di servizio, appartengono 1) Luogotenente; 2) Maresciallo capo; 3) Maresciallo ordinario; 4) Maresciallo; 5) Brigadiere Capo; 6) Brigadiere; 7) Vice Brigadiere; 8) Appuntato scelto; 9) Appuntato; 10) Agente scelto; 11) Agente.

5. L'anzianità di servizio maturata a tempo indeterminato e pieno, determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di 1) Luogotenente; 2) Maresciallo capo; 3) Maresciallo ordinario; 4) Maresciallo; 5) Brigadiere Capo; 6) Brigadiere; 7)

Vice Brigadiere; 8) Appuntato scelto; 9) Appuntato; 10) Agente scelto; 11) Agente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

Art. 16 Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio verso le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - a. per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - b. per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - c. per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 17 Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
 - a. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
 - b. l'autosufficienza operativa;
 - c. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.
2. L'aggiornamento professionale viene perseguito, altresì, mediante l'organizzazione e/o la partecipazione a seminari, giornate di studio e convegni.
3. Durante la frequenza dei corsi di formazione professionale, il personale è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio

Art. 18 Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art.32, tutti gli agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 19 Ordine di servizio

1. Il Comandante/Responsabile del servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art.2 delle Legge n° 65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni per impreviste e motivate esigenze di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

3. Gli addetti, per giustificare esigenze, possono scambiarsi il turno di servizio previa autorizzazione del Comandante.

Art. 20 Orari e Turni di servizio

1. Il Responsabile del servizio, o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre in apposita bacheca, settimanalmente, il “turno di servizio giornaliero” e “l’ordine di servizio” degli addetti, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

2. Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto: – in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso; – in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza. – in caso di necessità, disposti anche verbalmente.

3. Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti del Servizio di Polizia Locale e trasmessi, su richiesta, al Sindaco.

4. E’ fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell’ordine di servizio o nell’ordine verbale.

5. 1. I turni di servizio sono generalmente di 6h ricadenti nella fascia oraria 8/14 per la mattina oppure 14/20 per il pomeriggio. In particolari periodi dell’anno e per esigenze di servizio gli orari possono slittare o anticipare ed essere istituiti servizi anche in orario serale.

6. Per ore di servizio si intendono quelle impiegate in servizi attivi di vigilanza, nelle operazioni di servizio e per l’istruzione professionale.

7. Il personale della Polizia Locale è soggetto a svolgere turni variabili, sulla base delle esigenze del servizio.

8. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario previa richiesta ed autorizzazione al responsabile del servizio ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da fruire entro l’anno successivo.

Art. 21. Inizio e termine del servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell’orario e delle modalità del servizio da svolgere.

2. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all’ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell’orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.

3. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l’orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

4. Nell’espletamento dei servizi esterni, in presenza di situazioni di flagranza, illecito, espletamento funzioni di polizia stradale e/o emergenza che richiedano il protrarsi della presenza sul posto oltre l’orario previsto, il personale comandato deve trattenersi ed attendere ai compiti e doveri d’istituto informando immediatamente i superiori diretti per ricevere direttive.

Art. 22 Reperibilità

1. L’obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora venisse istituita, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell’attribuzione della relativa indennità.

2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.

Art. 23 Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 8 agosto 2022, n. 09.
2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:
 - a. deve essere conservata con cura;
 - b. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
 - c. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
3. Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Art. 24 Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale che si siano distinti per azioni e condotte di eccezionale merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - encomio/elogio scritto del Comandante/Responsabile del servizio
 - encomio scritto del Sindaco;
 - encomio solenne deliberato dalla Giunta o dal consiglio Comunale.

Art. 25 Riposi - Permessi – Congedi

1. In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

CAPO IV UNIFORME

Art. 26 Uniforme

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 della L. R. n. 15 del 7 giugno 2018, il presente capo disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle uniformi degli appartenenti al servizio di Polizia Locale operanti in Regione Calabria.
2. L'uniforme della Polizia Locale è composta dalle seguenti divise:
 - a) *divisa ordinaria;*
 - b) *divisa di servizio (completo operativo);*
 - c) *divisa per servizi di onore e rappresentanza.*
3. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle divise e dei completi della Polizia Locale sono stabiliti nell'Allegato "B", al Regolamento Regionale n. 9/2022;
4. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva, primaverile, autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Responsabile del Servizio e/o Comandante;
5. La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia Statali e alle Forze Armate.
4. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata fuori dai casi previsti nell'articolo successivo.

Art. 27 Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Calabria.

2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
3. I distintivi di grado degli appartenenti alla Polizia Locale sono stabiliti nell'allegato C al Regolamento regionale n. 9/2022.

Art. 28 Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia Locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Avranno inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.

2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale;

3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.

Art. 29 Servizio in abito civile

1. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile dell'Area e comunicato al Sindaco.

2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi: A. per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Comandante al Sindaco o suo delegato; B. in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati dal Comandante in accordo con il Sindaco o suo delegato; C. quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 30 Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale.

2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell'allegato "A" del Regolamento Regionale n. 9/2022;

Art. 31 Veicoli ed attrezzature in dotazione

1. I veicoli in dotazione devono essere adoperati esclusivamente dagli appartenenti al Corpo per ragioni di servizio e per quanto altro previsto nel presente Regolamento.

2. Il Comandante/responsabile del servizio o facente funzione dispone per la buona conservazione, la manutenzione, la perfetta efficienza e l'uso dei veicoli per il tramite del Responsabile dell'Autoparco.

3. E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Municipale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante/responsabile del servizio, salvo i casi espressamente disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

4. I veicoli devono essere allestiti con i colori d'istituto e devono essere dotati dei dispositivi supplementari visivi ed acustici, quali lampeggiante e sirena, di cui al vigente Codice della Strada, nonché di ricetrasmittente.

5. Secondo le valutazioni del Comandante il parco veicoli può essere dotato di alcuni veicoli senza i colori d'istituto, da impiegare per determinate attività e servizi.

Art. 32 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Calabria, i relativi accessori e strumenti di autotutela mediante appositi stanziamenti nel Piano Annuale delle Risorse e degli Obiettivi attribuiti al Responsabile dell'Area.

2. Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela che non siano classificati come armi e previsti nel presente regolamento. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dal Regolamento Comunale per l'armamento.

3. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono rispettivamente: a) lo spray antiaggressione; b) il distanziatore; c) il giubbotto di protezione balistica; d) i guanti antitaglio e antiperforazione.

- I suddetti strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità: a) in dotazione di reparto – distanziatori e giubbotti di protezione balistica; b) in dotazione individuale – spray antiaggressione e guanti antitaglio – antiperforazione.

- L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

Art. 33 Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato fatti salvi diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'interessato o altro soggetto.

2. In questo caso il Responsabile dell'Area dovrà richiedere, tenendo conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza del materiale, il rimborso di parte della spesa sostenuta per l'acquisto.

CAPO V MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 34 Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.

3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni Comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Art. 35 Servizi esterni extra istituzionali

1. Previa autorizzazione del Sindaco potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni Comunali o terzi richiedenti. I servizi, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza, verranno autorizzati dal Responsabile del Servizio e dal Sindaco.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Efficacia dei servizi di polizia

1. Il Responsabile del servizio è tenuto ad informare periodicamente, l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art. 37 Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 38 Comunicazione del regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Calabria.

Art. 39 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:
 - a. della Legge quadro n. 65/86;
 - b. del D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
 - c. della Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15
 - d. del Regolamento Regionale - n. 9 del 08 Agosto 2022
 - e. del Regolamento Regionale - n. 11 del 20 Ottobre 2023
 - f. dello Statuto Comunale;
 - g. del regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
 - h. del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 40 Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti, la materia, e ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.

Art. 41 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.